

PRECISAZIONE IN MERITO ALLO SCOMPUTO DELL'ENERGIA DI CUI ALLA "PROCEDURA PER LE COMPENSAZIONI DI CUI AL COMMA 3.4 DELLA DELIBERA AEEG n. 34/05" PUBBLICATA SUL SITO DI AU IN DATA 02/05/05

Con riferimento alla precisazione, pubblicata sul sito di Acquirente Unico in data 20/06/05, in merito all'applicazione delle perdite nella procedura per le compensazioni di cui alla Delibera AEEG 34/05, si chiarisce che tale precisazione ha unicamente lo scopo di segnalare che Acquirente Unico effettua un controllo di congruità tra le misure di immissione delle "produzioni 387/03 e 239/04" ricevute dalle imprese distributrici e quelle inviate dalle imprese distributrici stesse al GRTN.

Rimane confermato che il controvalore economico dell'energia riconosciuta da Acquirente Unico ai gestori di rete, nella procedura di compensazione di cui sopra, è al netto delle perdite come previsto nell'Allegato A alla Delibera AEEG 34/05, Art. 2, che regola i rapporti tra produttore e gestore di rete.

Si conferma, pertanto, l'invito alle imprese distributrici ad inviare le misure di immissione delle "produzioni 387/03 e 239/04" al netto delle perdite, al fine di snellire la verifica dei dati ed ottimizzare i tempi delle operazioni di scomputo.